
PATRIMONIO Srl
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

approvato dall'Amministratore unico il 3 gennaio 2022

ABSTRACT

ai fini della pubblicazione sul sito www.patrimoniosettimo.it -
area "Società Trasparente"

IL MOG 231 si compone di una parte generale, di un codice etico e di nove parti generali che si dipanano secondo il seguente sommario.

Il presente abstract si compone di una versione riassuntiva per estratto della parte generale.

PARTE GENERALE

Sommario

1) IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

La responsabilità amministrativa delle società

Gli autori dei reati-presupposto

2) I REATI - PRESUPPOSTO

Categorie di reati che determinano la responsabilità amministrativa

ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO

Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001):

Reati informatici (art. 24 bis):

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter):

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1):

Reati societari (art. 25 ter):

Reati contro la personalità individuale(art. 25 quinquies):

Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies):

Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies):

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio(art. 25 octies):

Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies):

Reati ambientali (art. 25 undecies):

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25 duodecies):

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies):

Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies):

3) L'ESENZIONE DA RESPONSABILITA'

Il modello di organizzazione e di gestione M.O.G.:

L'applicazione del Modello 231 nelle società a partecipazione pubblica:

Struttura del MOG di PATRIMONIO:

Finalità del Modello e sua adozione:

Destinatari:

Individuazione delle attività a rischio:

4) L'ORGANISMO DI VIGILANZA:

Funzioni ed operatività dell'ODV:

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Reporting dell'ODV:

REGOLAMENTO per il FUNZIONAMENTO dell'ODV:

5) WHISTEBLOWING:

6) AGGIORNAMENTO DEL MODELLO:

7) INFORMAZIONE E FORMAZIONE:

8) DIFFUSIONE DEL MODELLO:

9) SISTEMA DISCIPLINARE:

Violazioni del Modello:

Forme e termini del procedimento disciplinare avente ad oggetto fatti di rilevanza penale ai sensi del D.lgs 231/2001:

Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale:

Condotte rilevanti:

Misure nei confronti dei dirigenti:

Misure nei confronti di amministratori e sindaci:

Sanzioni nei confronti dei soggetti apicali:

Misure nei confronti di lavoratori autonomi, consulenti esterni e partner commerciali:

10) LE SANZIONI AMMINISTRATIVE 231 A CARICO DELLA SOCIETA':

La sanzione pecuniaria:

I parametri di commisurazione della sanzione pecuniaria:

Le sanzioni interdittive:

Le sanzioni sostitutive:

Il commissariamento dell'ente:

La confisca e i presupposti di applicazione:

L'oggetto della confisca:

Le misure cautelari:

I sequestri:

CODICE ETICO

Sommario

Destinatari del Codice Etico:

Comunicazione, diffusione ed attuazione:

Responsabilità :

Correttezza:

Gestione delle risorse umane:

Integrità e tutela della persona:

Retribuzione ed avanzamenti di carriera:

Salute e sicurezza sul lavoro:

Riservatezza e protezione dei dati personali:

Utilizzo di beni e materiali aziendali:

Utilizzo della rete informatica, dei “social network” e del web:

Controllo e trasparenza contabile:

Prevenzione del riciclaggio:

Tutela della pubblica sicurezza:

Relazioni d'affari:

Tutela della concorrenza:

Conflitto di interessi:

Prevenzione della corruzione:

Rapporti con i Fornitori:

Rapporti con le Istituzioni:

Tutela dell'ambiente:

Rapporti con il Collegio Sindacale ed il Revisore:

Segnalazioni da parte di Dipendenti e Collaboratori:

Violazioni e sanzioni:

Approvazione e modifiche:

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Pubblica amministrazione, Pubblico ufficiale, Incaricato di pubblico servizio

REATI

Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. – Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Art. 317 c.p. – Concussione

Artt. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti

Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

AREE DI RISCHIO

Processi di progettazione

Processi di realizzazione di opere e di manutenzioni

Gestione degli acquisti e dei pagamenti

Partecipazione a gare

Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale

Gestione del personale - adempimenti previdenziali

Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali

Gestione della formazione finanziata

Gestione delle relazioni con le autorità fiscali

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici

Gestione dei controlli e delle ispezioni da parte di organi pubblici

Gestione delle attività di sponsorizzazione

Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza

Gestione di omaggi, regalie e facilitazioni

Gestione area cimiteriale

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA P.A.

Regali, compensi e altre utilità

Contratti ed altri atti negoziali

Obblighi generali

Divieti generali

Gestione dei conflitti di interessi

Processi di progettazione

Norme per i processi di realizzazione di opere e di manutenzione

REATI INFORMATICI

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Art. 617 - quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

I danneggiamenti informatici

Art. 635 c.p. – Danneggiamento

Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 11

Le frodi informatiche

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Art. 640 quinquies c.p – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

La falsificazione di documenti informatici

Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici.

Aree a rischio

Principi di comportamento per la prevenzione di reati informatici

Organizzazione aziendale e policies aziendali

Divieti

Obblighi

Principi procedurali specifici

CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso

Aree di rischio

Divieti

Obblighi

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

REATI SOCIETARI

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità

Art. 27 del D.lgs. n. 39/2010 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione di utili e riserve

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

La corruzione tra privati

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

Art. 2635-ter c.c. - Pene accessorie

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza

Aree a rischio per la commissione di reati societari

Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c., 2622 c.c.)

Attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile (artt. 2632 c.c., 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., 2633 c.c.)

Attività riguardanti la formazione della volontà sociale (art. 2636 c.c.)

Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra i soci, gli organi sociali e i terzi (art. 2625 c.c., 2637 c.c.)

Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra i soci, gli organi sociali e i terzi

Attività riguardanti i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Attività riguardanti i rapporti con terzi (art. 2635 c.c.)

Principi di comportamento per la prevenzione dei reati societari

Divieti

Obblighi

Norme di comportamento per la prevenzione dei reati di falso nella redazione del bilancio o delle altre scritture contabili

trasparenza della contabilità

tenuta della contabilità

Redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali

Operazioni sul capitale e sugli utili

Ripartizione di utili e riserve

Operazioni di acquisto o sottoscrizioni di azioni

Operazioni di fusione e scissione

L'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il controllo dell'attività degli amministratori da parte dei soci e degli altri organi sociali (art 2654 c.c.)

Rapporti con la società di revisione

Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Principi di comportamento per prevenire il reato di “corruzione tra privati ”

OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

Art. 583 c.p. - “Circostanze aggravanti”

Aree di rischio

Identificazione delle attività e dei processi sensibili

DVR

DVRI

Principi di comportamento

Divieti

Obblighi

Principi procedurali specifici

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO

Art. 648 – Ricettazione

Art. 648-bis – Riciclaggio

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio

Aree a rischio

Principi di comportamento

I controlli dell'ODV

REATI AMBIENTALI

Art. 452 bis c.p. - inquinamento ambientale

Art. 452 quater c.p. - disastro ambientale

Art. 452 quinquies c.p.- delitti colposi contro l'ambiente

Art. 452 sexies c.p.- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività

Art. 452 octies c.p. - delitti associativi aggravati

D.Lgs. 152/06 art. 137 comma 1 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose

D.Lgs. 152/06 art. 132, comma 2 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o dalle Autorità competenti

D.Lgs. 152/06 art.137, comma 5, primo e secondo periodo - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente

D.Lgs. 152/06 art. 137, comma 13 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato dall'Autorità competente

D.Lgs. 202/07, art.8 - sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti

D.Lgs. 202/07, art.9 - sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti

D.Lgs. 152/06 art.137, comma 11 - violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee, nel suolo o nel sottosuolo

D.Lgs. 152/06 art.256, comma 6 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi

D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 3, primo periodo - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata

D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 3, secondo periodo - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi

D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 5 - attività non consentita di miscelazione di rifiuti

D.Lgs. 152/06, art. 259 - traffico illecito di rifiuti

D.Lgs. 152/06, art. 260 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

D.Lgs. 152/06, art. 279, comma 5 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'Autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa

Legge n° 549 del 1993, art. 3, comma 6 - violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono

D.Lgs. 152/06 art. 258, comma 4 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso e uso del certificato durante il trasporto

Aree di rischio

Principi di comportamento

Obblighi

Divieti

IMPIEGO DI CITTADINI EXTRA UE CON SOGGIORNO IRREGOLARE

Art. 22, co. 12 bis, D. Lvo. 25 luglio 1998, n. 286

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Aree di rischio

Principi di comportamento

Divieti

Obblighi

Acquisizione del DURC

REATI TRIBUTARI

Normativa ante 24 dicembre 2019

Normativa post 24 dicembre 2019

I reati tributari rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa della società

Art. 2. - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Operazioni oggettivamente inesistenti

Operazioni soggettivamente inesistenti

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Area a rischio

Principi di comportamento

Obblighi

Divieti

Procedure di controllo

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

La responsabilità amministrativa delle società

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell'ambito di una politica aziendale e conseguono a decisioni di vertice dell'ente.

Vi sono poi reati che possono essere resi più agevoli, o condurre a conseguenze più gravi, proprio attraverso un utilizzo indebito e distorto delle strutture societarie.

La responsabilità amministrativa della società si configura solo per i reati espressamente previsti dal Decreto: sono i REATI -PRESUPPOSTO.

La responsabilità amministrativa della società concorre con la responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso i reati presupposto.

Occorre che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società, che non risponde se l'autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa poiché, pur comportando sanzioni nominalmente amministrative, consegue da reato e può essere sanzionata solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.

Il D.lgs. 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle sanzioni interdittive, fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività.

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi della società appartiene al **giudice penale** competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità (tipico: la querela).

Il procedimento per l'illecito amministrativo della società è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende, ma in alcuni casi previsto dall'art 38 del D Lgs 231 si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

La società partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

Gli autori dei reati-presupposto

L'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

a) *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”* (cosiddetti **soggetti apicali**);

b) *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (cosiddetti **sottoposti**): i dipendenti, gli agenti, i partners in operazioni di jointventure, i parasubordinati, i distributori, fornitori, consulenti, collaboratori.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, occorre anche l'accertamento della **colpevolezza dell'ente**: una **colpa da organizzazione**, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dalla società volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

I REATI - PRESUPPOSTO

Categorie di reati che determinano la responsabilità amministrativa

Il sistema italiano, a differenza di altri ordinamenti, non prevede una estensione della responsabilità da reato alle persone giuridiche di carattere generale, coincidente cioè con l'intero ambito delle incriminazioni vigenti per le persone fisiche, ma limita detta responsabilità soltanto alle fattispecie penali tassativamente indicate nel decreto 231.

La giurisprudenza della Cassazione ha individuato, nell'interpretare il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 2, - secondo il quale "*l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto*" - oltre alle norme che contengono l'elenco dei reati presupposto che legittimano l'affermazione di responsabilità degli enti, la necessità di un doppio livello di legalità.

E' necessario, cioè, che il fatto commesso dagli organi apicali (o dai sottoposti) della società

a) sia previsto da una legge entrata in vigore prima della commissione dello stesso e che tale reato sia previsto nel tassativo elenco dei reati presupposto, dai quali soltanto può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente.

Non tutti i reati previsti dal codice penale o da altre norme di legge costituiscono reato presupposto, perché il catalogo è costituito dai soli reati previsti dalla 231: alcuni di essi ne facevano già parte nella versione originale del 2001, altri sono stati introdotti via via con modifiche successive.

Alla data del febbraio 2020, i reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente appartengono alle seguenti categorie:

- 1) I reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25)
- 2) I reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24);
- 3) I reati informatici (art. 24 bis);
- 4) I reati di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- 5) I reati di concussione, induzione indebita e corruzione (art. 25);
- 6) I reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- 7) I reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1);
- 8) I reati societari e di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter);
- 9) I reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 quater);
- 10) I reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1);
- 11) I reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- 12) I reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies);

- 13) Una serie di reati (dall'associazione a delinquere, al traffico di stupefacenti, a talune fattispecie di ostacolo alla giustizia) commessi da organizzazioni criminali che operano a livello internazionale (cd. reati transnazionali);
- 14) I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime e gravi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 25 septies);
- 15) I reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
- 16) I delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies);
- 17) La induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- 18) I reati ambientali (art. 25 undecies);
- 19) l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);
- 20) I reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies);
- 21) La frode in competizioni sportive, l'esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies);
- 22) I reati tributari (Art. 25 -quinquiesdecies)
- 23) Reato di contrabbando (Art. 25-sexiesdecies)

ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO

Il D.Lgs 231/2001 prevede, quali reati presupposto della responsabilità amministrativa della società, numerose categorie di reati.

Nella lista che segue sono elencate tutte le categorie di reati presupposto previsti dalla normativa, fatta eccezione per quelle per le quali non esiste presso Patrimonio Srl alcuna area di rischio neppure ipotetica.

Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001):

- peculato in relazione agli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui in relazione agli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 316 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p)
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.322 bis c.p.)
- abuso d'ufficio in relazione agli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 323 c.p.)
- circostanze attenuanti (art. 323 -bis c.p.)
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis, c.p.)

Reati informatici (art. 24 bis):

- falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (art.615 quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica con sostituzione dell'identità digitale (art. 640 ter comma 3 c.p.).
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

Reati societari (art. 25 ter):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 commi 1 e 3 c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi (art. 2630 c.c.)
- omessa convocazione dell'assemblea (art. 2631 c.c.);

- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.);

**Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
(art. 25 quater);**

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

**Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
(art. 25 quater.1).**

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

**Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche
(art. 25 septies)**

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma terzo c.p.).

**Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
(art. 25 octies)**

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

**Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (377 bis c.p.)
(art. 25 decies)**

Reati ambientali

(art. 25 undecies):

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale e/o vegetale selvatica protetta (c.p. art. 727 bis);
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (c.p. art. 733 bis);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs. 152/06 art. 137 comma 1);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o dalle Autorità competenti (D.Lgs. 152/06 art. 132, comma 2);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (D.Lgs. 152/06 art.137, comma 5, primo e secondo periodo);
 - violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee, nel suolo o nel sottosuolo (D.Lgs. 152/06 art.137, comma 11);
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato dall'Autorità competente (D.Lgs. 152/06 art. 137, comma 13);
 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06 art.256, comma 1);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 3, primo periodo);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 3, secondo periodo);
 - attività non consentita di miscelazione di rifiuti (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 5);
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (D.Lgs. 152/06 art.256, comma 6);
 - omessa bonifica (D.Lgs. 152/06 art. 257);
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso e uso del certificato durante il trasporto (D.Lgs. 152/06 art. 258, comma 4);
 - predisposizione di un certificato di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di tracciabilità SISTRI (D.Lgs. 152/06, art. 260 bis, comma 6);
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE o senza certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di certificato di analisi contenente informazioni false circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (D.Lgs. 152/06, art. 260 bis comma 7, secondo periodo e terzo periodo);
 - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (D.Lgs. 152/06, art. 260 bis comma 8, primo e secondo periodo);
 - traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 259);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260);
 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'Autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. 152/06, art. 279, comma 5);

- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L.150/92, art. 1 e art. 2);
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (L. 150/92, art. 3 bis, comma 1);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (L. 150/92, art. 6, comma 4);
- violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (Legge n° 549 del 1993, art. 3, comma 6);
- sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti (D.Lgs. 202/07, art.8);
- sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti (D.Lgs. 202/07, art.9);
- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- delitti associativi aggravati (art. 452 octies c.p.).

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/1998) –

art. (25 duodecies).

Questi reati determinano la responsabilità della società se connotati dal carattere della "transnazionalità", ossia commessi da un gruppo criminale organizzato, e se ricorre una delle seguenti circostanze:

- che il reato sia commesso in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma una parte della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)

Si tratta dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (delitti oggi trasfusi nell'604-bis c.p),

- a) propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico,
- b) istigazione a commettere o commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
- b) istigazione a commettere o commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

c) promuovere o dirigere o partecipare a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi (o prestare assistenza alla loro attività) aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

d) istigare e incitare , in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, atti di propaganda che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale , ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232

Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies).

Prima del 24 dicembre 2019

Prima che venisse modificato dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157) era reato presupposto il solo *delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,*

Dopo il 24 dicembre 2019

L'Articolo 25-quinquiesdecies del DLgs 231 è stato modificato dall' art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157), e si applica a partire dal 24 dicembre 2019. Così ha stabilito la nuova norma, prevedendo che siano reati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa della società i seguenti reati tributari:

- a) *delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1;*
- b) *delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis;*
- c) *delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3;*
- d) *delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1;*
- e) *delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis;*
- f) *delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10;*
- g) *delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11e.*

L'ESENZIONE DA RESPONSABILITA'

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 stabiliscono come una società possa andar esente da responsabilità amministrativa per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti Apicali e Sottoposti.

1) Reati commessi da Apicali

L'articolo 6 prevede l'esonero se la società dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi: il MOG , Modello di Organizzazione e Gestione.
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza (OdV), che abbia autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il MOG;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2) Reati commessi da Sottoposti

L'articolo 7 prevede che la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

La norma stabilisce che è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (e quindi è esclusa la responsabilità) se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello di organizzazione e di gestione

M.O.G.

Il *Modello di organizzazione e di gestione (MOG)* è lo strumento di gestione del rischio specifico di realizzazione di determinati reati.

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora la società si sia dotata di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'adeguata organizzazione è lo strumento in grado di escludere la "colpa" della società e, conseguentemente, di impedire l'applicazione delle sanzioni a suo carico.

La responsabilità è esclusa se la società prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, l'ODV;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV .

L'adozione del modello costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta per l'ente la possibilità di andare esente dalla propria responsabilità.

La mera adozione del Modello da parte dell'Amministratore unico non è sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità, essendo necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'**efficacia del Modello**, il legislatore, all'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati ("mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'ODV, organismo di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

La caratteristica dell'**effettività del Modello** è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7 comma 4 D. Lgs. 231/2001, richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'applicazione del Modello 231 nelle società a partecipazione pubblica

Anche le società a partecipazione pubblica, ossia al cui capitale sociale partecipino enti pubblici territoriali, sono sottoposte alla disciplina prevista dal D.lgs 231/2001.

Patrimonio Srl, quale società in house del Comune di Settimo è altresì sottoposta alle discipline previste dalla Legge 190/2012 in materia di Prevenzione alla Corruzione, dal D.Lgs. 33/2013 e in materia di Trasparenza e dal D. Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.

Al momento della redazione e adozione del presente MOG (ottobre 2021) vige presso la società un **“piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021 – 2023”** Approvato con Provvedimento dell'Amministratore Unico n. 16 del 26/3/2021 e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito Web della società alla pagina

http://www.patrimoniosettimo.it/files/Trasparenza/PTPCT_2021_2023.pdf

In considerazione dell'attività caratteristica di Patrimonio Srl, che si sostanzia nell'esecuzione, anche con risorse interne, di attività integrate finalizzate alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico locale (edifici, impianti sportivi, aree verdi, strade e relative pertinenze, servizi cimiteriali), pur tenendo conto delle indicazioni sopra richiamate, si è scelto di suddividere l'analisi organizzativa della società in due macro ambiti: attività operativa ed attività di staff; in tali due macroambiti, sono poi stati individuati i seguenti ambiti:

Servizi Operativi

- COSAP: Rilascio autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e allo scavo; calcolo e incameramento dei relativi addebiti a carico dei richiedenti; verifiche sui ripristini, in caso di scavo.
- Servizi amministrativi - Segreteria - Protocollo
- Controllo gestione del territorio
- Servizi cimiteriali

Servizi di Staff

- Personale
- Contabilità
- Lavori pubblici
- Contratti
- Gestione sinistri

per ciascuno di questi ambiti sono individuati i processi e le aree di rischio, e le modalità di prevenzione.

Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione e le misure di trasparenza identificate nei Piani sopra menzionati sono considerate presidi di controllo aggiuntivi al Modello con riferimento alla prevenzione delle fattispecie di reato ex D.Lgs. 231/2001, in coerenza con le finalità della Legge 190/2012 che è volta a prevenire reati commessi anche in danno della Società, laddove invece il D.Lgs. 231/2001 riguarda reati commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Le prescrizioni del Modello concernenti le misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione dello stesso si coordinano con i contenuti di detti Piani, di modo che sia assicurata la giusta integrazione tra le previsioni dei diversi documenti.

Dalla combinazione sinergica delle previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del Piano per la Trasparenza e la Comunicazione Aziendale e del Modello si ricava il sistema di gestione del rischio di corruzione nella società per come formalizzato in detti documenti. In osservanza delle prescrizioni in tema di anticorruzione e trasparenza, sono stati identificati gli attori e i soggetti responsabili per l'attuazione dei predetti Piani. Tali soggetti, nell'espletamento dei propri compiti, assicurano, tra l'altro, il necessario coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire un adeguato monitoraggio del sistema anticorruzione e della trasparenza, nell'ambito delle rispettive responsabilità e prerogative.

A tal proposito, si ritiene utile ricordare quanto precisato dall'ANAC nelle Linee Guida approvate con delibera n. 1134 del 08/11/2017 aventi ad oggetto "l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" che sostituisce la precedente determinazione in materia n. 8/2015.

Le società in house:

- sono soggette alla disciplina dettata dal D.Lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni "in quanto compatibile" (art. 2 bis, II comma D.Lgs. 33/2013);
- rientrano tra "le società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012", ma con un regime differenziato rispetto alle pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis della Legge 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, i soggetti di cui all'art. 2 bis, II comma del D.Lgs. 33/2013 devono adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/01.
- sono soggetti agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 39/2013 oltre alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

In conformità a tali disposizioni, Patrimonio Srl ha deciso di adottare un proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 integrandolo con le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.

A tal fine, la Parte Speciale dedicata ai reati contro la PA estende il proprio campo di applicazione anche alle fattispecie previste dalla Legge anti-corrruzione e contiene pertanto anche “quelle misure integrative” richieste dalla normativa.

Struttura del MOG di PATRIMONIO

Il MOG di Patrimonio Srl si compone della presente parte generale e di varie sezioni denominate *parti speciali* descrittive dei reati presupposto e delle norme di comportamento volte a prevenirli ed evitarli con le procedure adottate dalla società.

Il Modello è integrato da altri documenti, manuali e procedure ed in particolare il Codice Etico, il codice deontologico e i vari regolamenti e le varie procedure aziendali.

Finalità del Modello e sua adozione

La scelta di Patrimonio Srl di dotarsi di un Modello di organizzazione e di gestione si inserisce nella più ampia politica d'impresa della società che si esplicita in interventi ed iniziative volte a sensibilizzare sia tutto il personale appartenente a Patrimonio Srl (dal management a tutti i dipendenti), sia tutti i collaboratori esterni ed i partner commerciali alla gestione trasparente e corretta della società, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

In considerazione degli interventi legislativi succedutisi negli ultimi mesi e nello stesso spirito imposto dal D.Lgs. 231, che richiede un costante aggiornamento del Modello rispetto all'evoluzione organizzativa ed operativa della società, Patrimonio Srl ha ritenuto di procedere alla predisposizione di un Modello adottando così la presente versione con delibera dell'Amministratore unico

Con l'adozione del Modello, l'Amministratore unico intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutto il personale di Patrimonio Srl e a tutti coloro che con la società collaborano o hanno rapporti d'affari che la società condanna, nella maniera più assoluta, condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la società si ispira;
- informare il personale della società e i collaboratori e partner esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla società nel caso di commissione di reati;
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della società mediante: i) il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; ii) la formazione del personale alla corretta realizzazione dei loro compiti; iii) l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione del Modello stesso.

Destinatari

Il Modello è indirizzato a tutto personale di Patrimonio, ai suoi Amministratori e, in particolare, a quanti si trovino a svolgere le attività identificate a rischio.

Le disposizioni contenute nel Modello devono dunque essere rispettate dal personale dirigente che opera in nome e per conto della società e dai lavoratori subordinati.

Il rispetto del Modello è garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali (ivi incluse le condizioni generali di fornitura di beni e servizi allegate agli ordini di acquisto) che obblighino collaboratori esterni, consulenti e partner commerciali al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico nonché, ove possibile, dei protocolli specificamente inerenti l'attività svolta, pena - in difetto - la possibilità per Patrimonio Srl di recedere dal contratto o di risolverlo.

Individuazione delle attività a rischio

A norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 PATRIMONIO ha individuato le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto. L'identificazione dei processi societari "sensibili" alla realizzazione degli illeciti indicati nel medesimo articolato ha rappresentato pertanto il punto di partenza per la definizione del Modello di PATRIMONIO, che ha provveduto ad effettuare una verifica delle attività onde individuare le aree a rischio.

La genesi del modello ha richiesto l'analitica conduzione delle seguenti attività:

- a) analisi del sistema di business, di governance e dell'organizzazione dell'azienda al fine di individuare, tra i reati presupposto, quelli più aderenti alla realtà di PATRIMONIO;
- b) individuazione dei processi sensibili potenzialmente a rischio di compimento di reati;
- c) mappatura dei processi sensibili;
- d) verifica dell'esistenza di un sistema di controllo a copertura dei rischi in riferimento ai seguenti standard:
 - i. esistenza procedure scritte;
 - ii. deleghe formalizzate – esistenza di un organigramma aziendale;
 - iii. tracciabilità del processo;
 - iv. segregazione dei compiti.
- e) analisi del sistema di controllo esistente e rilevazione degli eventuali gap;
- f) predisposizione dei protocolli esimenti.

In ragione dell'attività di gestione del patrimonio e dello svolgimento di servizi strumentali per il Comune di Settimo Torinese svolti da Patrimonio Srl, si è ritenuto di concentrare le maggiori attenzioni sulla valutazione della sussistenza dei profili di rischio di verificazione di talune tipologie di reato, e precisamente: i reati societari, i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati informatici, i reati derivanti da violazioni della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, i reati ambientali e i reati tributari.

Si è dunque definito per ciascuna area in cui è stato ravvisato un profilo di rischio un protocollo, inteso come insieme di regole (linee guida, procedure, limitazioni di poteri, sistemi di verifica e controllo), tali da poter essere ritenute idonee a governare il profilo di rischio individuato.

L'unità operativa di riferimento (composta di apicali e sottoposti) recepisce il protocollo e ha poi la responsabilità di verificare che l'operatività quotidiana sia effettivamente allineata alle fasi di attuazione ed ai momenti di verifica ivi riepilogati.

Patrimonio Srl si attiene al principio in forza del quale solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possono assumere impegni verso i terzi in nome e per conto della società di appartenenza.

Inoltre Patrimonio Srl ha realizzato un sistema coerente che attribuisce ad ogni soggetto (sia con vere e proprie procure, sia con deleghe interne) poteri corrispondenti alla posizione organizzativa ricoperta ed ai compiti e responsabilità che gli sono stati affidati.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con il Codice Etico e quello Deontologico, sia al fine di indicare una serie di principi di condotta che devono poter valere per tutti i collaboratori e dipendenti in ogni realtà territoriale in cui PATRIMONIO opera, sia al fine di riconfermare i criteri di sana, trasparente e corretta gestione cui PATRIMONIO intende attenersi.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

PATRIMONIO è dotata di un Organismo di Vigilanza (OdV) avente autonomo potere di controllo e costante vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, ed autonomo potere di iniziativa a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

Come previsto dal D Lgs 231, l'Organismo di Vigilanza di PATRIMONIO è dotato delle seguenti caratteristiche: autonomia ed indipendenza; professionalità ed onorabilità; continuità d'azione.

[....]

La nomina dell'OdV è di competenza dell'Amministratore unico.

Il membro unico dell'organismo monocratico e i membri dell'organismo collegiale sono individuati, scelti e nominati dall'Amministratore Unico nella persona di soggetti con professionalità adeguata in materia giuridica e/o di controllo e gestione dei rischi aziendali.

L'amministratore unico può stabilire, al fine di garantire un corretto ed efficace adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo, che l'OdV venga modulato in versione **monocratica o collegiale**, composto da soggetti interni e/o esterni alla società.

Con l'approvazione del presente MOG, la Società ha stabilito di istituire un **OdV monocratico, che verrà nominato dall'Amministratore Unico con apposita delibera.**

[...]

I compiti dell'OdV consistono nel:

- vigilare sull'effettività del modello, verificando che i comportamenti concreti, posti in essere dai soggetti tenuti alla sua osservanza, siano coerenti con il Modello stesso. L'OdV, nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza sull'effettività del Modello, deve altresì monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione dello stesso, predisponendo di conseguenza la necessaria documentazione interna, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti;
- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale ed alla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati presupposto;
- curare il necessario aggiornamento e/o integrazione del Modello;
- assicurare idonea attività di verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

L'OdV ha autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed è del tutto indipendente e separato dagli altri settori e organi della società: si colloca come organo interno dell'ente di cui fa parte, in rapporto diretto con l'Amministratore unico.

L'attività dell'OdV è caratterizzata da autonomia decisionale che si esprime nella libertà di autodeterminazione e di azione e nel pieno esercizio della discrezionalità tecnica relativa all'espletamento delle proprie funzioni. L'OdV è estraneo ad ogni forma di pressione ed interferenza da parte dei vertici operativi della società, e non è coinvolto nelle attività operative e gestorie della stessa se non nei limiti della propria funzione di vigilanza e controllo.

L'OdV è un organo indipendente ed è del tutto estraneo a qualsivoglia forma di soggezione nei confronti dei soggetti apicali di PATRIMONIO, ivi compreso l'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza, ad integrazione delle proprie competenze, potrà, se lo riterrà opportuno, ricorrere all'ausilio di professionisti esterni (gli "ausiliari").

L'OdV può sempre formulare all'Amministratore unico, all'Assemblea e ai Sindaci i propri pareri, esporre le proprie conclusioni e formulare le domande che reputi necessarie all'adempimento dei propri compiti.

[...]

FUNZIONI ED OPERATIVITÀ DELL'ODV

[...]

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

[...]

REPORTING DELL'ODV.

[...]

REGOLAMENTO per il FUNZIONAMENTO dell'ORGANISMO di VIGILANZA

[...]

WHISTEBLOWING

TUTELA DEL DIPENDENTE O COLLABORATORE CHE SEGNALE ILLECITI NEL SETTORE PRIVATO E RIFORMA DELL'ART. 6 DEL D. LGS. 231/01 IL WHISTEBLOWING

Il Whistleblowing è lo strumento attraverso il quale dipendenti e collaboratori di PATRIMONIO segnalano una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione aziendale.

Il Whistleblowing ha non solo la finalità di individuare e contrastare possibili illeciti, diffondendo la cultura dell'etica e della legalità, ma anche quella di creare un clima di trasparenza ed un senso di partecipazione ed appartenenza, generato dal superamento del timore dei dipendenti/collaboratori di subire ritorsioni da parte degli organi sociali o dei colleghi, o dal rischio di vedere inascoltata la propria segnalazione.

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.

Con decorrenza dal 15 luglio 2023, la materia è stata riformata dal D.Lgs 10 marzo 2023 n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, e la nuova norma prevede l'estensione della tutela prevista per i whistleblower anche a collaboratori autonomi, liberi professionisti, volontari, azionisti, amministratori.

I SEGNALANTI

La procedura di Whistleblowing è rivolta al maggior numero di soggetti possibile al fine di garantire la più ampia diffusione della cultura dell'etica e della trasparenza, e si includono tra i potenziali segnalanti:

1. i dipendenti di PATRIMONIO ;
2. i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione con PATRIMONIO;
3. i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso PATRIMONIO;
4. i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso PATRIMONIO;
5. i soci della PATRIMONIO e le persone che vi abbiano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto,
6. i «facilitatori», ossia chi assiste un segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
7. gli amministratori e i membri degli organi sociali;

I DUE CANALI PER EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

esistono 2 modalità per effettuare una segnalazione, quella normale che consiste nell'avvalersi del canale interno e quella residuale che consiste nell'avvalersi del canale esterno gestito da ANAC per i casi in cui non sia possibile avvalersi del canale interno

1) il canale interno di segnalazione

Organo destinatario della segnalazione: PATRIMONIO indica quale destinatario della segnalazione il “responsabile whistleblowing” che, con l’approvazione della presente procedura, viene individuato nell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

il “responsabile whistleblowing”:

- a) rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

I compiti e i poteri di chi riceve la segnalazione.

Ricevuta la segnalazione, il “responsabile whistleblowing” valuta:

- il contenuto della segnalazione stessa al fine di escludere quelle aventi ad oggetto mere lamentele personali;
- la gravità e l'urgenza del rischio per PATRIMONIO e/o per i terzi;
- se l'oggetto della segnalazione sia già stato valutato in passato da PATRIMONIO e dall'Autorità competente;
- se la segnalazione sia sufficientemente circostanziata per poter essere verificata o se risulti troppo generica e/o priva degli elementi necessari per una successiva indagine.

Effettuata questa prima delibazione della segnalazione, il “responsabile whistleblowing” procederà a:

- archiviare la segnalazione qualora la ritenga manifestamente infondata;
- chiedere al segnalante ulteriori elementi utili all'indagine in caso di segnalazione eccessivamente generica;
- effettuare un'indagine approfondita sui fatti oggetto della segnalazione al fine di appurarne la fondatezza in base a riscontri il più possibile oggettivi;
- compilare un report finale dell'indagine trasmesso via mail all'Amministratore Unico per le relative determinazioni. Qualora la segnalazione meritevole di report finale all'esito dell'indagine abbia ad oggetto condotte ascrivibili al Amministratore Unico, il report dovrà essere indirizzato all'assemblea dei Soci.
- archiviare tutta la documentazione pertinente l'indagine, incluso il report, in modo da evitare l'accesso di terzi ad informazioni e documenti;
- fornire un feedback al segnalante in merito all'attività svolta;

il “responsabile whistleblowing”, nello svolgimento di questa attività di accertamento, avrà facoltà di avvalersi della collaborazione di altre funzioni aziendali e di accedere, a semplice richiesta, ad informazioni e/o documenti societari inerenti al fatto segnalato.

2) il canale Anac

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

è il canale esterno è gestito da ANAC (autorità nazionale anticorruzione), ed è accessibile solo in via residuale, cioè quando non è possibile attivare la segnalazione internamente ossia quando;

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Il DLgs 24/2023 dispone che la protezione del whistleblower (il segnalante) riguarda la segnalazione di “violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”.

Gli eventi meritevoli di segnalazione sono:

- i fatti che possano integrare reati (illeciti penali), illeciti amministrativi, contabili, civili;
- illeciti in materia di appalti pubblici;; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- i comportamenti a danno dell'interesse della ;
- le azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine a PATRIMONIO ;
- le azioni poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni, regolamenti o procedure interne a PATRIMONIO ;
- le azioni che possano integrare “atti di corruzione”, da intendersi, in senso lato, quali atti in cui venga riscontrato l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- violazioni del Codice Etico di PATRIMONIO.

Non sono da ritenersi meritevoli di segnalazione, invece, le mere voci o i “sentito dire” e le doglianze di carattere personale del segnalante o sue rivendicazioni/istanze.

IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale.

Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

E' preferibile che la segnalazione contenga i seguenti elementi:

- le generalità del segnalante, con indicazione della sua posizione o funzione nell'ambito di PATRIMONIO o, se appartenente a ente o società terza, con l'indicazione di questa appartenenza;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono svolti i fatti segnalati;
- le generalità o altri elementi identificativi del segnalato;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- eventuali documenti a conferma della fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione ritenuta utile per l'accertamento della sussistenza dei fatti segnalati;
- l'esistenza di eventuali conflitti di interesse per il segnalante anche in relazione al soggetto segnalato.

Cosa non fare con una segnalazione

- la segnalazione non deve contenere accuse che il segnalante sa essere false;
- la segnalazione non deve essere utilizzata come strumento per risolvere mere questioni personali;
- la normativa sulla protezione del segnalante non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- la segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui egli abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;

Impregiudicata la responsabilità civile e penale del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, le segnalazioni manifestamente false, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato, nonché ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di Whistleblowing sono passibili di sanzioni disciplinari.

Segnalazioni anonime

PATRIMONIO si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, con la precisazione che la segnalazione anonima può comportare il rischio, per il segnalante che dovesse essere riconosciuto dal segnalato, di ritorsioni da parte di quest'ultimo senza che, d'altra parte, PATRIMONIO possa apprestare gli opportuni strumenti di tutela previsti in caso di segnalazione effettuata da soggetto identificato.

LA TUTELA PER IL SEGNALANTE

Le “Misure di protezione” (tutela della riservatezza e protezione da ritorsioni) spettano se al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1 (violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato).

Se viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

1) RISERVATEZZA

PATRIMONIO garantisce la tutela della riservatezza del segnalante, ad eccezione dei casi in cui la normativa in vigore richieda che venga esclusa.

PATRIMONIO assicura pertanto che l'identità del segnalante rimanga segreta, adottando le seguenti misure:

obbligo per il responsabile whistleblowing di gestire in modo riservato ed autonomo le informazioni , fatto salvo per il report da indirizzare al Amministratore Unico, all'occorrenza nel caso in cui la segnalazione riguardi l' Amministratore Unico, all'assemblea dei Soci;

obbligo per i soggetti che ricevano il report da parte dell'OdV di mantenere il più possibile la riservatezza, fatto salvo l'obbligo di denuncia nel caso in cui emergano fatti di reato meritevoli di querela denuncia o esposto all'autorità giudiziaria.

Al responsabile whistleblowing è fatto divieto di comunicare a terzi l'identità del segnalante, salvo che nel report.

2) DIVIETO DI RITORSIONE

Definizione di ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

Le seguenti condotte costituiscono ritorsioni, sono vietate e la si impegna a non porle in essere nei confronti dei segnalanti:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

3) LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

Non è punibile in sede penale chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali e chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La scriminante penale (cioè la non punibilità) opera «quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste».

In questi casi è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

GARANZIE PER IL SEGNALATO

PATRIMONIO garantisce:

che il segnalato non possa essere sanzionato in via disciplinare senza che l'oggetto della segnalazione gli sia stato previamente contestato e senza che lo stesso sia stato messo in condizione di formulare le proprie controdeduzioni rispetto alla segnalazione;

che l'identità del segnalato non venga divulgata a soggetti estranei al processo di accertamento della fondatezza della segnalazione.

PATRIMONIO nel rispetto dei principi del Sistema disciplinare aziendale e della normativa sui procedimenti disciplinari previste dalla legge e dai contratti collettivi applicati oltre che dal presente Modello, adotta, con specifico riferimento alle violazioni di quanto previsto dal Modello per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato (cd. "Whistleblowing"), le sanzioni disciplinari previste da detta normativa:

a) nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate (a titolo meramente esemplificativo: segnalante che riporti falsamente un fatto al fine di danneggiare il segnalato; segnalante che abbia partecipato al comportamento irregolare e attraverso la segnalazione cerchi di assicurarsi immunità o benevolenza per future azioni disciplinari; segnalante che voglia utilizzare la segnalazione come strumento di scambio per ottenere la riduzione o l'esclusione di una precedente sanzione disciplinare o per ottenere benefici quali bonus e promozioni);

b) nei confronti di chiunque tenga comportamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante.

Il segnalato ritenuto responsabile dei fatti segnalati a seguito dell'attività di indagine svolta dal Destinatario sarà sanzionato secondo il sistema disciplinare previsto dal modello.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

PATRIMONIO, con riferimento all'intera procedura di whistleblowing:

- garantisce la trattazione confidenziale dei dati relativi all'identità del segnalante e del segnalato nelle more del procedimento;
- applica i principi di pertinenza e necessità nella trattazione dei dati personali;
- garantisce i diritti degli interessati, prevedendo, per ogni interessato, il diritto di conoscere quali siano i dati trattati e per quali scopi, il diritto di accedere ai propri dati personali e sapere per quale ragione vengono utilizzati, il diritto di modificare o rettificare i dati che risultino errati;
- assicura che la richiesta di accesso alle informazioni contenute nella segnalazione non implichi l'accesso ai dati personali del segnalante o degli altri soggetti coinvolti;

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono responsabilità dell'Amministratore unico oltre che dovere di segnalazione e controllo da parte dell'organismo di vigilanza.

Il potere-dovere di aggiornare il Modello qualora emergano modifiche o innovazioni normative o giurisprudenziali o operative che ne suggeriscano la modifica o l'integrazione compete all' Amministratore unico, che lo esercita direttamente mediante delibera.

L'Amministratore unico può incaricare l'organismo di vigilanza o, preferibilmente, professionisti esterni, di assisterlo nella attività di aggiornamento e modifica del MOG.

È compito dell'organismo di vigilanza, unitamente a tutti i soggetti apicali ed agli organi societari della società, segnalare all'amministratore unico la necessità di aggiornare il modello alla luce di modifiche legislative o anche di opportunità di modifica ed integrazione dovute alla pratica esperienza di applicazione e attuazione del modello nella vita aziendale quotidiana.

Chiunque, soggetto sottoposto o apicale che sia, ha facoltà di indirizzare l'organismo di vigilanza e all'amministratore unico proposte di modifica e aggiornamento del MOG.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE.

DIFFUSIONE DEL MODELLO

La selezione, l'adeguata formazione e la costante informazione del personale in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

Tutti i soggetti apicali e sottoposti nonché tutti i partner ed i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

Le risorse umane rappresentano una componente indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo dell'attività aziendale di Patrimonio Srl. La società è impegnata a selezionare il personale in base a requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità.

Il personale, selezionato sulla base di questi criteri, viene tenuto costantemente aggiornato oltre che su tutte le procedure aziendali, anche sulla materia della sicurezza e sul tema dell'etica e della legalità di cui il presente MOG costituisce parte fondamentale e integrante.

A tutti i partner e collaboratori e fornitori e consulenti della società è richiesto il rispetto di norme e principi etici e di legalità analoghi a quelli trasfusi nel presente MOG.

Formazione ed informazione del personale

Patrimonio, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 ed in continuità con il percorso formativo già svolto su questi temi, definisce specifiche iniziative di comunicazione e formazione finalizzate a diffondere ed illustrare a tutto il personale il MOG

Tali iniziative sono gestite dalle competenti strutture aziendali in coordinamento con l'OdV.

In particolare, per ciò che concerne la comunicazione si prevede:

- ✓ invio di una comunicazione sui contenuti del Modello e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società;
- ✓ diffusione del Modello sulla intranet aziendale e comunicazione al personale relativa alla disponibilità del Modello stesso sulla intranet;
- ✓ inserimento in bacheca fisica ed informatica della comunicazione sui contenuti del Modello.

Sono previste poi le seguenti attività formative:

- Incontri rivolti a tutti i soggetti apicali operativi e amministrativi ai quali l'ODV e/o suoi ausiliari devono illustrare i contenuti del MOG.

- Un modulo formativo obbligatorio on-line rivolto a tutto il personale con i medesimi contenuti citati nel punto precedente. L'amministratore unico, anche su sollecitazione dell'organismo di vigilanza, può predisporre attività di formazione per il personale ulteriore a quella on-line

A tutte le risorse neo-assunte, oltre al testo del Codice Etico, viene consegnata un'opportuna informativa in merito ai contenuti del Modello Organizzativo.

La Società ha inserito nel proprio sito internet una sezione dedicata al Modello Organizzativo, consultabile anche da parte dei collaboratori esterni e partner.

SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che il MOG abbia un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

La Società intende sanzionare le infrazioni al Modello mediante un sistema di gradualità proporzionale tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, radicando nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società la consapevolezza in ordine alla ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati.

Il procedimento disciplinare viene avviato a seguito dell'emergere di violazioni del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza durante la sua attività di controllo e vigilanza o da altri organismi e organi societari o da chiunque abbia effettuato loro una segnalazione.

L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

Violazioni del Modello

[...]

Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti

[...]

Forme e termini del procedimento disciplinare

avente ad oggetto fatti di rilevanza penale ai sensi del D.Lgs 231/2001

[...]

Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale

[...]

Condotte rilevanti

[...]

Misure nei confronti dei dirigenti

[...]

Misure nei confronti di amministratori e sindaci

[...]

Sanzioni nei confronti dei Soggetti apicali

[...][

Misure nei confronti di lavoratori autonomi, consulenti esterni e partner commerciali

[..][

Le sanzioni amministrative a carico della Società
ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Il sistema delineato dal d.lgs. 231/2001 nella sezione seconda del capo primo, offre ad uno sguardo d'insieme un robusto apparato normativo, caratterizzato da un ricco arsenale di tipologie sanzionatorie e da un'articolata disciplina di buona parte di esse.

L'elaborazione di un sistema sanzionatorio rappresenta certamente il terreno sensibile sul quale misurare l'effettività di qualunque meccanismo punitivo: l'ideazione di un modello di responsabilità che dal punto di vista concettuale e tecnico si presenti come ineccepibile, varrebbe infatti a ben poco se poi il destinatario della comminatoria afflittiva non fosse raggiunto da una sanzione in grado di percepire in concreto il peso ed il disvalore del rimprovero per tal via stigmatizzato.

Le novità fin qui introdotte dal decreto legislativo, perciò risiedono nella sperimentazione di un sistema sanzionatorio profondamente differente sia da quello previsto per gli illeciti amministrativi, sia da quello penale, e sono improntate alle linee guida che la dottrina da tempo addita al legislatore come possibili vie di uscita dalla pericolosa crisi dell'attuale sistema sanzionatorio.

Agli artt.9 e ss., viene disegnato un modello sanzionatorio con tratti originali in quanto è pensato per rivolgersi, come già accennato in precedenza, all'ente e non alla persona fisica.

In simile prospettiva, viene individuato un sistema fondato essenzialmente su due tipi di sanzioni - pecuniarie ed interdittive - alle quali si aggiungono le sanzioni della confisca e della pubblicazione della sentenza di condanna.

Questa graduazione preliminare, mentre non ha mai giovato ad una più precisa e specifica caratterizzazione funzionale delle varie specie, ha di contro favorito un'ingiustificata sottovalutazione delle sanzioni espressamente qualificate come "accessorie".

Va quindi considerata con soddisfazione la quasi parità di rango formale assunta dalle sanzioni interdittive rispetto alla tradizionale sanzione pecuniaria all'interno del citato art. 9, quale pegno di una rilevanza altrettanto centrale delle prime nell'ambito del complessivo sistema sanzionatorio della responsabilità degli enti collettivi.

La disciplina, perciò, in via generale appare improntata al principio di effettività, con la previsione di un complesso metodo commisurativo, volto ad individuare l'adeguata entità della pena pecuniaria anche in ragione della capacità economica dell'ente.

In merito alla quantificazione della sanzione pecuniaria, la legge delega si limitava a stabilire in via generale per tutti i tipi di illecito riferibili all'ente l'ammontare minimo e massimo.

Indicava, inoltre, alcuni indici di riferimento, ai fini della commisurazione in concreto, quali la gravità del fatto e le condizioni economiche dell'ente, lasciando per il resto libero il legislatore delegato di individuare le singole sanzioni.

Sul presupposto di questa larga sfera di autonomia concessagli, il legislatore delegato ha costruito un modello sanzionatorio del tutto originale rispetto a quello tradizionale «per somma complessiva».

Il decreto in commento presenta, infatti, un innovativo sistema per quote (costruito sulla falsariga del modello dei «tassi giornalieri», ormai da tempo sperimentato in altre realtà normative) che ha lo scopo di adeguare la sanzione alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Il sistema sanzionatorio previsto dalla legge è piuttosto complesso ed è governato da principi espressamente previsti dal legislatore, sulla falsariga delle garanzie stabilite per le sanzioni penali.

L'apparato sanzionatorio predisposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 per colpire gli enti responsabili degli illeciti amministrativi dipendenti da reato è disciplinato dagli artt. 9-23 che delineano il sistema in modo essenzialmente binario.

Nella macro-categoria delle sanzioni principali o autonome ovvero quelle che possono essere applicate autonomamente ed indipendentemente dall'applicazione di altre sanzioni, si possono distinguere le sanzioni cosiddette generali (applicabili a qualsiasi illecito dipendente da reato) nelle quali rientrano la sanzione pecuniaria e la confisca e le sanzioni speciali (applicabili dal giudice in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, solo nei casi più gravi ed in caso di reiterazione di illeciti) nelle quali rientrano le misure interdittive.

Queste ultime, in base la divisione operata dagli artt.13-17 d.lgs. 231/2001, comprendono le seguenti fattispecie: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi; ed in fine il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive dovranno quindi trovare applicazione solo rispetto ad un novero selezionato di fatti concreti che abbiano raggiunto una soglia di notevole gravità.

La sanzione pecuniaria

[...]

I parametri di commisurazione della sanzione pecuniaria.

1° parametro: il patrimonio e le condizioni economiche dell'ente.

[...]

2° parametro: la gravità dell'illecito

[...]

Le sanzioni interdittive

[...]

Le ipotesi di inosservanza delle sanzioni interdittive

[...]

Le sanzioni sostitutive

Il commissariamento dell'ente.

[...]

La confisca e i presupposti di applicazione.

[...]

Le misure cautelari

[...]